

IDENTIFICAZIONE CATASTALE E STIPULAZIONE ATTO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE DI AREE URBANIZZATE IN VIA DON MINZONI ANGOLO VIA BRAMBILLA DI CUI ALLA P.E. 81/1971.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nell'ambito della procedura di rilascio di autorizzazione alla costruzione di un fabbricato ad uso abitazioni in fregio alla via Brambilla angolo viale Don Minzoni (oggi identificato al civico 27 di via Don Minzoni) – pratica edilizia n. 81/1971 - è stata stipulata in data 28 giugno 1972 convenzione a mezzo di scrittura privata tra il Sindaco pro-tempore del Comune di Castellanza e il legale rappresentante della Soc. CARANGEC S.A.S., che si allega in copia al presente atto (all. 1);

Preso atto che, all'art. 3 della suddetta convenzione, il legale rappresentante della ditta CARANGEC S.A.S. dichiara di cedere esplicitamente, gratuitamente ed irrevocabilmente al Comune di Castellanza, autorizzando l'immediato passaggio a sede stradale, una striscia di terreno sul fronte di viale Don Minzoni angolo via Brambilla di circa mq 307,00 in modo da ottenere la larghezza di viale Don Minzoni di ml. 32,00 e di via Brambilla di ml. 12,00;

Visti:

- il tipo frazionamento depositato al Comune di Castellanza ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. 380/2001 in data 16/04/2014 (richiesta prot. n. 7661 del 14/04/2014), dal quale risulta che dal mappale 1992 – foglio 7 (logico 1), di consistenza 1.630 mq, è frazionata una porzione di complessivi 694 mq., (ex mapp. 1992 sub b, ora mapp. 5261), corrispondenti a tutta la parte esterna alla recinzione esistente a contorno della proprietà privata;
- la comunicazione pervenuta al protocollo n. 8050 del 18/04/2014, con la quale la ditta CARANGEC S.A.S. chiede di formalizzare mediante atto notarile quanto concordato nella convenzione richiamata;

Preso altresì atto che:

- la cessione gratuita o donazione verrà effettuata senza onere a carico del Comune di Castellanza in ordine alle spese di rogito e trascrizione, in quanto il cedente / donante assume a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti;
- le opere di urbanizzazione sono state tutte realizzate in adempimento alla scrittura privata del 28 giugno 1972, fermo restando che l'utilizzo delle aree per allargamento della via Don Minzoni non è previsto dal vigente P.G.T., e si sono manifestate le condizioni previste dall'art. 4 della scrittura privata per la presa in carico delle aree (esecuzione dei lavori prima del rilascio del certificato di abitabilità, rilasciato il 17 giugno 1974);
- l'area oggetto di cessione è costituita da parcheggio di mq 410,10, come censito dalla scheda P19 del Piano dei Servizi (parte del P.G.T. vigente), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19 marzo 2010, e per la restante superficie catastale di mq 283,90 da sedimi stradali e relative pertinenze (all. 2);
- le aree verranno acquisite in conformità all'attuale destinazione urbanistica prevista dal P.G.T., come risultante dal certificato di destinazione urbanistica che verrà rilasciato dal Settore Governo del Territorio ai fini della stipulazione dell'atto pubblico;
- l'area in argomento è stata identificata dall'Agenzia delle Entrate a seguito frazionamento del 17/04/2014 n. 48759.1/2014 (protocollo n. VA0048759) al Foglio 1 – particella 5261 – Ente urbano – are 06 ca. 94, come da visura allegata (all. 3);

Visto l'art. 36, comma 1 lett. q) dello Statuto Comunale ai fini della acquisizione mediante cessione a titolo gratuito (donazione) previa deliberazione della Giunta Comunale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) di accettare la cessione a titolo gratuito (donazione) dell'area di cui al mappale 5261 fg. 1 (ex mapp 1992 sub b fg 7) di consistenza pari a mq 694 come da frazionamento del 17/04/2014 n. 48759.1/2014 (protocollo n. VA0048759);
- 2) di stabilire che la donazione accettata di cui sopra abbia luogo alle seguenti condizioni:
 - la società donante garantisce la piena proprietà e la legittima provenienza dell'area, nonchè la libertà della stessa da obblighi conseguenti a diritti od oneri reali, privilegi, ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli, oneri ed obblighi fiscali;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Settore Opere Pubbliche, che stipulerà in nome e per conto del Comune, di inserire nell'atto pubblico di cui trattasi - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà di provvedere, pertanto, in via esemplificativa ad una più completa ed esatta descrizione dell'area oggetto di trasferimento, curando la rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione dei soggetti costituenti controparte; a precisare e ripartire superfici, prezzi o valori ad ogni effetto, anche fiscale, e ad includere clausole d'uso o di rito;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.